



## Regione Lombardia

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
AUTORITA' DI GESTIONE

Protocollo E1.2010.0377177 del 26/04/2010  
Firmato digitalmente da RENATO PIROLA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione  
Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - c.a.  
Dott. Giuseppe Mastropietro  
Via Fornovo 8 - Pal. B  
00192 ROMA (RM)  
Email: [dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it)

Oggetto : Legge 223/91 e Legge 236/93 – Proroga del termine per l'esercizio delle facoltà di licenziamento.

In sede di riunione della Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga - delegata in tali materie dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione della Lombardia (C.R.P.L.F.) è stato esaminato il parere espresso recentemente dalla Divisione VIII di codesto Ministero con nota Prot. n. 15/VIII/0002982 del 10/02/2010.

Nella citata nota si rileva che "il termine previsto dall'art. 24 della Legge 223/91 può essere derogato, a norma dell'art. 8, comma 4 della Legge 236/93, con l'accordo conclusivo della procedura di esame congiunto e quindi della necessità, a parere del Ministero, di avviare una nuova procedura di modalità nel caso un'impresa dovesse procedere a licenziamenti collettivi successivi al predetto termine".

Pur riconoscendo la conformità dell'interpretazione al dato testuale della normativa vigente, si fa presente che sin dagli anni '90 l'ex Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia aveva espresso un orientamento più flessibile al riguardo. Aveva, infatti, ammesso la possibilità di prorogare la scadenza entro la quale intimare i licenziamenti subordinandola alla stipula di un

---

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIUSEPPINA DE STEFANO

Tel. 02/6765.3410

AZIONI PER LE POLITICHE DEL LAVORO  
Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: [formazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:formazione@pec.regione.lombardia.it)  
Tel. 02/6765.3410 Fax. 02/6765.2030

ulteriore accordo sindacale integrativo da sottoscrivere, in ogni caso, entro i termini già previsti per l'effettuazione dei licenziamenti (120 gg. o il diverso termine indicato nell'accordo sindacale di chiusura della procedura).

Ciò, ovviamente, ferma restando la non modificabilità del numero dei lavoratori da porre in mobilità.

Tale orientamento (che ci risulta venga tuttora seguito anche in altre Regioni) è stato poi condiviso anche dalle Commissioni che si sono avvicendate nel corso degli anni e in ultimo dalla C.R.P.L.F., permettendo di risolvere alcune situazioni particolarmente complesse e difficili.

Si pensi ai casi in cui il datore di lavoro non sarebbe più in grado di avviare una nuova procedura di mobilità poiché non possiede più il requisito occupazionale o i requisiti numerici (limite minimo esuberi nell'ambito di una stessa provincia) o i casi di particolari procedure concorsuali ove uno o più lavoratori restano in carico, a volte per qualche anno, per collaborare e concludere le operazioni d'esercizio ed è necessario posticipare la scadenza o, ancora, i casi in cui l'applicazione di criteri per la messa in mobilità di lavoratori, quali la "volontarietà", presuppongono un processo di maturazione delle scelte dei lavoratori stessi.

Si tratta, soprattutto, di un orientamento, quello sin qui seguito dalla C.R.P.L.F., che risponde alla logica di attenzione alle ricadute sociali della messa in mobilità di lavoratori che la stessa C.R.P.L.F., nell'esaminare la nota citata in premessa e pur apprezzandone la coerenza con il dato normativo, ha ritenuto di sostenere e confermare, a maggior ragione in un periodo, come l'attuale, nel quale opportunamente si moltiplicano, da parte di tutti i soggetti in causa, gli sforzi finalizzati a minimizzare l'impatto sociale della crisi economica.

Si chiede quindi a codesto Ministero di voler confermare la lettura interpretativa che la C.R.P.F.L. lombarda (nonché, come detto, altre Regioni) ha adottato a riguardo anche tenuto conto della portata delle stesse nell'attuale momento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

RENATO PIROLA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

---

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIUSEPPINA DE STEFANO

Tel. 02/6765.3410

AZIONI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Via Cardano, 10 – 20124 Milano – e-mail: [formazione@pec.regione.lombardia.it](mailto:formazione@pec.regione.lombardia.it)

Tel. 02/6765.3410 Fax. 02/6765.2030